

Ecc.mo

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Sez. III - quater

R.G. n. 1326/2023

Istanza cautelare

Per **Eurospital S.p.a.** (C.F. 00047510326), con sede legale in Trieste, Via Flavia n. 122 (34147), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott. Michele Kropf, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano Brugnoletti (C.F. BRGMSM62B25M082W – PEC massimilianobrugnoletti@ordineavvocatiroma.org) e Luca Costa (C.F. CSTLCU68R26F240G – PEC avv.lucacosta@postecert.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via A. Bertoloni n. 26 B, nonché presso il sottodictato indirizzo PEC, giusta procura in calce al presente atto.

I recapiti per la ricezione delle comunicazioni sono 06.8072427 (fax) e massimiliano-brugnoletti@ordineavvocatiroma.org (pec)

contro

Ministero della Salute (C.F. 80242250589), in persona del Ministro *pro tempore*;
Ministero dell'Economia e delle Finanze (C.F. 80415740580), in persona del Ministro *pro tempore*;

Presidenza del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587), in persona del Presidente *pro tempore*;

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, presso **Presidenza del Consiglio dei Ministri** -

Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie (C.F. 80188230587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Conferenze delle Regioni e delle Province autonome in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Regione Sicilia (C.F. 80012000826), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Assessorato alla Salute Regione Sicilia – dipartimento Pianificazione Strategica (C.F. 80012000826), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

e nei confronti di

3M ITALIA S.r.l. (C.F. 00100190610), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Diasorin Italia S.p.a. (C.F. 02749260028), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

per l'annullamento,

- del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*”;
- del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “*Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanauzione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*” (**doc. 2 – DM 6 ottobre 2022**);
- dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019;
- del provvedimento n. 1247 del 13 dicembre 2022 avente ad oggetto “*Individuazione*

quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” adottato dall’Assessorato alla salute della regione siciliana;

- dell’allegato A del provvedimento n. 1247/2022;
- dell’allegato B del provvedimento n. 1247/2022;
- dell’allegato C del provvedimento n. 1247/2022;
- dell’allegato D del provvedimento n. 1247/2022;
- delle deliberazioni adottate dai Direttori Generali relative ai dati certificati dalle singole Aziende ed Enti del SSR relativamente agli anni 2015-2018 ed esposti nei modelli di rilevazione economica caricati sul sistema NSIS e comunicati al Ministero della Salute con nota prot. n. 66228 del 16/09/2019 e successiva nota prot. n. 80494 del 23/12/2019;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali ivi inclusa, per quanto occorrer possa, l’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 e l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 rep. atti n. 213/CSR;

nonché

per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. n. 98/2011, dell’art. 1, comma 131, lett. b) della L. n. 228/2012, dell’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015, dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018, dell’art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022 per violazione degli artt. 3, 9, 11, 23, 32, 41, 42, 53, 117, comma 2, lett. e) e 117 comma 1 della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del

Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e agli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Costituzione e, in via subordinata, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea *ex* art. 267 del TFUE.

Premesso che

- l'esponente, come è noto, ha impugnato i provvedimenti amministrativi relativi al c.d. *payback* dispositivi medici, contestandone la legittimità sotto diversi profili, tra i quali vizi derivati dalla illegittimità costituzionale delle norme di rango primario;
- alla camera di consiglio fisata per il 14 marzo 2023 l'esponente ha rinunciato all'istanza cautelare proposta, in ragione del fatto che il sopravvenuto D.L. n. 4/2023 aveva rinviaiato al 30 aprile 2023 la data per l'assolvimento delle obbligazioni gravanti in capo alle aziende interessate;
- il D.L. 30 marzo 2023, n. 34 ha previsto che le aziende fornitrice che non hanno attivato contenzioso o che vi rinuncino versano a ciascuna Regione la quota del 48% dell'importo indicato nei provvedimenti regionali e provinciali entro il 30 giugno 2023, mentre per le aziende fornitrice che non rinunciano al contenzioso attivato è rimasto fermo l'obbligo del versamento integrale;
- a seguito della conversione decreto-legge, avvenuta con la Legge 26 maggio 2023, n. 56, il termine per adempiere è stato definitivamente fissato al 30 giugno 2023;

considerato che

- soltanto con la legge di conversione del decreto-legge la ricorrente ha potuto avere esatta e piena contezza della disciplina attuale del *payback* per il periodo 2015-2018 e del termine ultimo per l'eventuale adesione alla transazione ivi prevista e per il pagamento

delle quote di ripiano richieste dalle singole Regioni;

- l'esponente, dopo aver valutato la disciplina definitiva del *payback* introdotta con la Legge 56/2023, non ritiene di poter rinunciare al contenzioso e di poter aderire alla transazione ivi prevista, per cui rimane ferma l'ingentissima quota di ripiano indicata in atti, pari ad **€ 2.329.900,22** complessivi per tutte le Regioni e province autonome (**doc. 1 - calcolo complessivo payback aggiornato**);
- al *fumus boni juris*, che serenamente si ritiene assista il ricorso e su cui non si ritiene di spendere ulteriori parole, si associa il grave ed irreparabile pregiudizio che la ricorrente subirà dalla mancata sospensione dei provvedimenti impugnati;
- vi è infatti il rischio concreto di subire, a partire dal **1º luglio 2023**, la compensazione prevista dall'art. 9 *ter*, comma 9 *bis*, del D.L. n. 78/2015, per effetto della quale l'esponente non percepirebbe alcun pagamento per le forniture già eseguite, per quelle in corso e per quelle a cui sarà obbligata ad adempiere in forza di contratti in essere, **con grave impatto sull'attività aziendale sotto vari profili, tra i quali quello relativo al mantenimento dei livelli occupazionali**;
- in questo contesto di mercato, dettato da forte instabilità e da costi che fino alla fine del 2022 hanno registrato ingenti incrementi (trasporti, energia e materie prime in particolare), la compensazione di una simile somma renderebbe necessario razionalizzare attività e costi, **rivedendo completamente il piano degli investimenti ed i livelli occupazionali, al fine della sopravvivenza dell'attività**, con inevitabili ricadute negative anche per i fornitori e per le risorse occupate (relazione su impatto *payback* – doc. 18);
- tale situazione, inoltre, non potrà non ripercuotersi anche sulla garanzia di continuità delle forniture a beneficio degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, con possibile compromissione dei livelli assistenziali della sanità pubblica.

* * *

Per quanto sopra esposto la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa

Chiede

che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia sospendere i provvedimenti impugnati e/o adottare qualsivoglia altra misura cautelare ritenuta idonea al fine di inibire sia l'esigibilità del pagamento delle somme sia l'eventuale compensazione con le somme dovute dalle amministrazioni.

Con osservanza

Roma, 20 giugno 2023

Avv. Massimiliano Brugnoletti